



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

**Risoluzione n. 3 del 12.03.2019**

### **Nomina del Direttore e dei componenti dell'Ufficio del Massimario presso le Commissioni Tributarie Regionali Nomina di un Direttore Nazionale del Massimario**

**visto** l'articolo 40, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, il quale riserva agli Uffici del Massimario, e quindi al loro Direttore, il compito di rilevare, classificare ed ordinare in massime le sentenze emesse dalle relative Commissioni;

**viste** le Risoluzioni n. 5/97, n. 3/2014 e n. 12 del 18/12/2014;

**ritenuto** opportuno ridefinire le figure del Direttore e dei componenti dell'Ufficio del Massimario presso le Commissioni Tributarie Regionali secondo i principi e criteri guida di cui alla presente Risoluzione;

**preso atto**, inoltre, che la pubblicazione dei massimari non è avvenuta in modo omogeneo sul territorio nazionale e che, in particolare, è ferma all'anno 2015 per le Commissioni Tributarie Regionali di Campania e Lazio, ed all'anno 2017 per le Commissioni Tributarie Regionali dell'Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Trentino Alto Adige;

**considerato** che alcuni Direttori dell'Ufficio del Massimario sono giudici collocati a riposo, mentre altri non appartengono più alla CTR nella quale risultano ancora officiati dell'incarico di Direttore/Presidente dell'Ufficio del Massimario;



**considerato**, infine, che si appalesa necessaria l'istituzione di un Direttore Nazionale del Massimario, al fine di assicurare un coordinamento tra gli Uffici del Massimario presso le singole sedi regionali, nonché un controllo sulla qualità delle massime oggetto di pubblicazione;

**ritenuto** doversi rinviare a separata determinazione la definizione dei compiti affidati al Direttore Nazionale del Massimario, oltre ai criteri di affidamento dell'incarico e di durata dello stesso, tenuto conto che egli dovrà provvedere anche alla gestione della pubblicazione delle massime nella apposita sezione istituita nel Portale web del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (dedicato alle novità giurisprudenziali o di maggior rilievo);

**considerato** che per i gravosi compiti riservati ai giudici addetti agli Uffici del Massimario, richiedenti particolare studio ed impegno, si dovrebbe prevedere un emolumento e che a tal fine debbano essere sollecitati gli Uffici ministeriali competenti, affinché promuovano con urgenza l'introduzione di norme istitutive del compenso medesimo;

**tutto quanto sopra considerato, a decorrere dalla data di emanazione della  
presente Risoluzione:**

- 1) Le figure del Direttore e dei componenti dell'Ufficio del Massimario presso le Commissioni Tributarie Regionali sono individuate secondo i seguenti principi e criteri guida:
  - a) L'Ufficio del Massimario, istituito ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, presso ciascuna Commissioni Tributarie Regionali e di secondo grado di Trento e Bolzano, è composto da un Direttore e da componenti in numero non inferiore a due. Il Direttore ed almeno due dei componenti devono essere giudici tributari in servizio presso la Commissione Tributaria Regionale che procede alla loro nomina;
  - b) La scelta e la nomina del Direttore e dei componenti dell'Ufficio del Massimario presso le Commissioni Tributarie Regionali rientrano tra le specifiche competenze del Presidente della Commissione Tributaria Regionale e di secondo



- grado di Trento e Bolzano e rappresentano l'espressione di un potere discrezionale su base fiduciaria dello stesso;
- c) La scelta e la nomina del Direttore e dei componenti dell'Ufficio del Massimario, previo interpello dei giudici tributari appartenenti all'ambito della circoscrizione territoriale della Commissione Tributaria Regionale e di secondo grado di Trento e Bolzano ove ha sede l'Ufficio del Massimario, avviene tra gli appartenenti alla stessa. Solo in caso di comprovate ragioni la nomina potrà riguardare soggetti esterni. La scelta deve essere sempre motivata, tenendo conto, nell'ordine, delle competenze professionali, delle specifiche esperienze pregresse e dell'anzianità di servizio del candidato;
  - d) I Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali e di primo grado di Trento e Bolzano provvedono a far pervenire alle rispettive Commissioni Tributarie Regionali e di secondo grado di Trento e Bolzano le sentenze di maggior interesse, scelte dallo stesso Presidente o da uno o più componenti da lui delegati;
  - e) L'Ufficio del Massimario si avvale del supporto del personale amministrativo in servizio presso il rispettivo Ufficio di Segreteria;
  - f) I Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e di secondo grado di Trento e Bolzano, d'intesa con il Direttore dell'Ufficio del Massimario, possono avvalersi a titolo gratuito, previa autorizzazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, delle competenze ed esperienze professionali di soggetti esterni (magistrati, accademici, avvocati, dottori commercialisti) mediante l'attribuzione di incarichi *ad personam* o la conclusione di apposite convenzioni con gli organismi di appartenenza (Atenei, Dipartimenti, Centri di ricerca, Studi associati, Ordini Professionali).
- 2) È istituito il Direttore Nazionale del Massimario, al fine di assicurare un coordinamento tra gli Uffici del Massimario delle singole sedi regionali, nonché un controllo sulla qualità delle massime oggetto di pubblicazione. I compiti del Direttore Nazionale del Massimario, oltre ai criteri di affidamento dell'incarico e di durata dello stesso, verranno definiti con separata determinazione consiliare, tenuto conto che egli dovrà provvedere anche alla gestione della pubblicazione delle massime nella apposita sezione istituita nel Portale web del Consiglio di Presidenza



della Giustizia Tributaria (dedicato alle novità giurisprudenziali o di maggior rilievo);

La presente Risoluzione integra e sostituisce la Risoluzione n. 12 del 18 novembre 2014, a sua volta sostitutiva delle Risoluzioni n. 5/97, n. 3/2014.

Si comunichi:

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri;
  - Al Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545,
- Al Dipartimento delle Finanze – Direzione della Giustizia Tributaria;
  - Ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali e a quelle di primo e secondo grado di Trento e Bolzano, i quali ne cureranno la diffusione per quanto di competenza.

Il Presidente  
Antonio LEONE

